



UNIONE EUROPEA  
FONDO EUROPEO AGRICOLA  
PER LO SVILUPPO RURALE:  
l'Europa investe nelle zone rurali



**Regione Umbria**  
Giunta Regionale

## Capitolato d'oneri

**P.S.R. Umbria 2014-2020 Misura 7 - Sottomisura 7.1. Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di "Aggiornamento e revisione delle misure di conservazione dei siti della Rete Natura 2000"**

**CIG n. 7985782BC5**

**CUP I66I19000080006**

**Importo a base d'asta: euro 99.990,00 al netto dell'IVA al 22%**

### **Art. 1 – Premessa e regolamentazione**

L'articolo 6, paragrafo 1 della Direttiva 92/43/CEE "Direttiva Habitat" (di seguito DH), definisce le Misure di Conservazione (MdC) che è necessario adottare: "Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti". Analogamente per le Zone di Protezione Speciale è necessario adottare "misure di conservazione speciali" classificate ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Direttiva Uccelli" (di seguito DU), conformemente al suo articolo 3 e al suo articolo 4, paragrafi 1 e 2.

Regione Umbria, su indicazione della Commissione Europea, in ambito di conservazione della biodiversità dei siti Natura 2000 e sulla base delle linee di intervento emanate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio con D.M. 3 settembre 2002, GU n. 224 del 24 settembre 2002, si è dotata di uno strumento regionale definito "Linee di indirizzo per la predisposizione dei Piani di gestione dei siti Natura 2000", D.G.R. del 04.02.2005, n. 139. Sulla base delle indicazioni fornite da tali "Linee di indirizzo", sono stati predisposti opportuni Piani di Gestione dei siti Natura 2000 umbri, sottoponendo a progetto di piano tutti i siti presenti in ambito regionale.

Attraverso la realizzazione del Progetto LIFE SUN, Regione Umbria si è dotata di una *Strategia di gestione della Rete Natura 2000 regionale*, identificando obiettivi strategici finalizzati al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente, di habitat naturali e specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario, tenendo conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle peculiarità regionali.

### **Art. 2 - Oggetto della procedura e del contratto da affidare**

L'oggetto del servizio consiste nell' *Aggiornamento e revisione delle misure di conservazione dei siti della Rete Natura 2000*. Ai sensi del Regolamento (CE) n. 213/2008 della Commissione europea del 28 novembre

2007, i servizi oggetto del presente capitolato sono individuati dal seguente codice di CPV: 90712000-1- Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione.

Ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016 si evidenzia che il presente appalto non è suddivisibile in lotti in quanto la specificità del servizio, che prevede conoscenze approfondite di habitat e specie di interesse comunitario e i collegati rapporti funzionali ecosistemici, non rende possibile ulteriori suddivisioni.

A partire dagli obiettivi di conservazione declinati all'interno della Strategia di gestione occorre definire prioritariamente gli Obiettivi di conservazione a livello sito specifico, per poi adeguare e riformulare opportune MdC per le componenti biologiche di cui agli allegati I, II, IV e V DH e allegato I DU per ciascun sito Natura 2000 indicato (vedi Allegato A). Dovrà essere verificata inoltre la necessità di formulare MdC che non abbiano come target Habitat e specie di cui agli allegati I, II, IV e V DH e allegato I DU, ma che siano volte alla gestione dei territori inclusi all'interno della Rete Natura 2000, anche attraverso l'utilizzo di pratiche tradizionali (misure orizzontali, misure per reti ecologiche nazionali, misure di connettività, ecc.).

Gli obiettivi di conservazione si devono basare sulle esigenze ecologiche delle specie e dei tipi di Habitat naturali e delle specie presenti nel sito, dovranno definire le condizioni di conservazione desiderate per tali specie e tipi di Habitat e dovranno essere stabiliti in funzione della valutazione della conservazione di ogni specie e tipo di Habitat presente nel sito secondo quanto riportato nel formulario standard.

La revisione e l'aggiornamento delle MdC sito-specifiche dovrà basarsi su un approccio proattivo, basato sulla strutturazione di azioni che interpretino ed affrontino i problemi, le tendenze al cambiamento delle popolazioni di specie di cui agli allegati II, IV e V della DH e allegato I DU, e delle comunità vegetali di cui all'allegato I della DH.

La revisione e l'aggiornamento delle MdC dovranno essere realizzate in accordo con quanto indicato nel "Manuale per la gestione dei siti Natura 2000" redatto dal Ministero dell'Ambiente e del Territorio Dipartimento Protezione Natura (disponibile sul sito istituzionale del MATTM).

La revisione e l'aggiornamento delle MdC sito-specifiche dovranno recepire quanto previsto dal Decreto ministeriale del 17 ottobre 2007 e s.m.i. "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)".

Per i siti Natura 2000 ricadenti all'interno di territori definiti Parchi regionali ai sensi della L.R. n. 9/1995 e s.m.i., e della L.R. n. 29/1999, n. 4/2000, n. 2/2008 e s.m.i., le MdC sito-specifiche dovranno conformarsi al Piano del Parco vigente.

Per la definizione delle esigenze ecologiche di Habitat e specie di cui agli allegati I, II, IV e V DH e allegato I DU, nonché per la definizione dello stato di conservazione a livello sito specifico, l'individuazione di pressioni e minacce, e la prioritizzazione delle esigenze di monitoraggio, si faccia riferimento ai Formolari standard dei siti ed ai documenti realizzati all'interno del progetto SUN LIFE.

I servizi minimi che dovranno essere realizzati dall'aggiudicatario del contratto, come integrati dall'offerta tecnica ed economica presentata ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, sono i seguenti:

#### **A. Valutazione delle esigenze ecologiche di specie e Habitat a livello sito specifico**

La valutazione delle esigenze ecologiche di specie e Habitat (All. I, II, IV e V DH e All. I DU) dovrà essere effettuata a livello sito specifico, a partire dalle conoscenze scientifiche pregresse, e facendo riferimento ai documenti scientifici prodotti all'interno del Progetto SUN LIFE. Dovrà essere prodotta la descrizione delle esigenze ecologiche, (fattori abiotici e biotici) necessarie a garantire uno stato di conservazione soddisfacente degli Habitat e delle specie a livello sito specifico. Per le specie faunistiche, dovranno essere indicati gli habitat riproduttivi, gli habitat di rilievo trofico e quelli di svernamento ed estivazione. Per tutte le componenti biologiche considerate dovrà essere determinata la suscettibilità degli

Habitat e degli habitat biologici delle specie, all'insediamento di specie aliene invasive.

## **B. Realizzazione e Aggiornamento della cartografia tematica**

Aggiornamento della cartografia degli Habitat di All. I DH, realizzata in ambiente G.I.S. (*Geographic Information System*), a partire dalla base delle informazioni esistenti, mediante foto interpretazione e analisi in campo, con particolare attenzione all'individuazione di Habitat puntiformi o lineari. La legenda deve indicare i codici Natura 2000, i codici Corine Biotopes e gli elementi fitosociologici di riferimento. La scala di riferimento dovrà essere 1:10.000 (unità minima cartografabile 400 m<sup>2</sup>); per gli elementi puntiformi o lineari (o areali inferiori a 400 m<sup>2</sup>) la superficie dell'Habitat va indicata come attributo al punto, all'elemento lineare o areale; per gli Habitat rupicoli non va riportata la superficie proiettata bensì quella reale. La realizzazione di tale carta dovrà essere realizzata per i siti di cui all'allegato A, a partire dalle informazioni disponibili presso gli uffici regionali, che dispongono di una cartografia degli Habitat alla scala 1:10.000 realizzata in ambiente G.I.S. (anno di realizzazione 2007).

Realizzazione delle carte della vocazione faunistica delle specie All. II, IV e V DH e All. I DU, elaborate in ambiente G.I.S., che definiscono la distribuzione potenziale delle specie faunistiche, attraverso la definizione dell'idoneità territoriale. Le carte dovranno essere realizzate alla scala 1:10.000, per ogni singola specie distribuita all'interno dei siti Natura 2000 di cui all'allegato A, a partire dalle carte disponibili presso gli uffici regionali, che dispongono di una cartografia della vocazione faunistica a livello regionale per alcuni taxa, basata sulla conoscenza della distribuzione spaziale delle singole specie e delle loro caratteristiche autoecologiche.

## **C. Individuazione di Pressioni e Minacce a livello sito specifico**

Per ciascuna specie e ciascun Habitat (All. I, II, IV e V DH e All. I DU) presenti all'interno dei siti Natura 2000 selezionati, si dovrà procedere all'aggiornamento di pressioni e minacce a livello sito specifico. La definizione e l'aggiornamento di pressioni e minacce, dovrà essere realizzata quindi in riferimento ai singoli siti Natura 2000, supportata da adeguati dati oggettivi, e dovrà rappresentare scenari evolutivi nel medio-lungo periodo (prospettive future).

## **D. Valutazione dello stato di conservazione di specie e Habitat a livello sito specifico**

Per ciascuna specie e ciascun Habitat presenti all'interno dei siti Natura 2000 selezionati, dovrà essere realizzata la valutazione dello stato di conservazione a livello sito specifico, applicando i criteri propri della Direttiva Habitat e della Direttiva Uccelli. e a partire dai dati presenti all'interno dei Formulari standard di ciascun sito Natura 2000 (vedi note esplicative Formulari standard). La valutazione dovrà prevedere la definizione dei parametri: Rappresentatività (per Habitat); Superficie relativa (per Habitat); Stato di conservazione (per Habitat); Popolazione (per specie); Conservazione (per specie); Isolamento (per specie); Valutazione globale (per specie e Habitat).

## **E. Definizione degli Obiettivi di conservazione sito specifici**

Come riportato nel punto A dell'Art. 2 del presente capitolato, i seguenti aspetti:

- esigenze ecologiche delle specie e dei tipi di habitat elencati nel formulario standard Natura 2000;
- stato di conservazione locale, regionale e nazionale degli habitat, delle specie e degli habitat delle specie;
- coerenza complessiva della rete Natura 2000;
- insorgenza di conflittualità tra obiettivi;
- propedeuticità tra obiettivi complementari;
- prioritizzazione degli obiettivi strategici;

devono essere la base per la definizione degli obiettivi di conservazione, propedeutica alla individuazione delle MdC effettuata per ciascun sito coerentemente a quanto definito nell'articolo 6, paragrafo 1 della

DH. Gli obiettivi devono descrivere le condizioni desiderate per ciascuna delle specie e dei tipi di Habitat di importanza per l'Unione europea presenti nel sito (in termini quantitativi e qualitativi), tenendo conto delle rispettive esigenze ecologiche e delle minacce e pressioni a cui sono sottoposti all'interno del sito, nonché del contributo potenziale al raggiungimento di uno stato di conservazione soddisfacente a livello nazionale.

#### **F. Aggiornamento e revisione delle misure di conservazione (MdC) sito specifiche**

L'individuazione delle misure specifiche di conservazione dovrà essere realizzata in accordo con gli Obiettivi di conservazione a livello sito specifico, nonché dal confronto tra quanto già stabilito all'interno del Piano di gestione vigente. L'Aggiornamento e revisione delle MdC, dovrà inoltre essere corredata dalla valutazione dei costi di realizzazione della misura, dalla stima dei tempi necessari per la realizzazione.

Le MdC individuate in relazione alle modalità d'attuazione, dovranno essere suddivise nelle diverse tipologie previste dai documenti di indirizzo prodotti dal MATTM e dalla CE:

Regolamentazione: norme immediatamente cogenti, la cui applicazione risulta imprescindibile in funzione della conservazione di Habitat, habitat di specie e specie di interesse comunitario, in un grado di conservazione soddisfacente.

Gestione attiva: misure che comprendono buone pratiche, azioni puntuali, interventi, ecc., altamente auspicabili e in qualche caso quasi indispensabili, ma di natura non cogente. La loro realizzazione permette di orientare le dinamiche in atto, migliorare situazioni degradate, favorire la conservazione attiva di Habitat, habitat di specie e specie di interesse comunitario.

Incentivazione: misure volte all'incentivazione di pratiche, interventi, azioni a favore della conservazione dei siti e degli elementi che li caratterizzano, spesso attraverso la promozione di attività antropiche compatibili (attività zootecnica, sfalcio dei prati, attività selvicolturali, ecc.).

Monitoraggio: misure volte a monitorare lo stato di Habitat, habitat di specie e specie di interesse comunitario, in funzione di una raccolta dati necessaria a sempre meglio orientare le misure di conservazione di altro tipo (regolamentazione e gestione attiva, in primis). Fare riferimento al piano di monitoraggio definito all'interno del progetto SUN LIFE.

Divulgazione: misure utili a divulgare le conoscenze della rete Natura 2000, a favorire comportamenti adeguati da parte delle diverse figure che operano nei siti (agricoltori, selvicoltori, turisti, escursionisti, ecc.) anche in funzione di un loro coinvolgimento attivo nella gestione consapevole dei siti Natura 2000. (Fare riferimento ai Manuali di buone pratiche per selvicoltori e agricoltori, progetto SUN LIFE).

#### **G. Implementazione di un Database per la sistematizzazione dei dati, in formato excel**

Contenuti (con riferimento ai siti Natura 2000): obiettivi di conservazione sito specifici; stato di conservazione di habitat e specie; misure di conservazione previste per ciascuna specie/habitat, quantificazione delle MdC, riferimento alla prioritizzazione di obiettivi e MdC.

#### **H. Elaborati cartografici**

Per ogni sito Natura 2000 dovranno essere prodotte specifiche Carta delle Azioni e delle Strategie Gestionali – in scala 1:10.000, definite in relazione alle MdC individuate dall'integrazione di pressioni e minacce, valutazione delle esigenze ecologiche degli Habitat e delle specie di interesse comunitario.

#### **I. Supporto alla fase di partecipazione e condivisione con i soggetti portatori di interesse presenti sul territorio.**

Deve essere predisposta la documentazione utile al confronto con i principali stakeholder finalizzata alla partecipazione delle scelte connesse all'individuazione delle MdC.

#### **L. Supporto al processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

Il presente Servizio prevede il supporto e la stesura di tutti i documenti necessari per la procedura di VAS dalle attività propedeutiche alla chiusura del Rapporto motivato.

Modalità di consegna dei prodotti attesi: tutti i prodotti dovranno essere consegnati in formato cartaceo, con stampe a colori; in formato elettronico word, excel, .pdf, mentre gli eventuali prodotti cartografici dovranno essere consegnati sia in formato .pdf, sia in formato shapefile (.shp); inoltre dovranno essere predisposti i documenti e le cartografie per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Umbria, suddivisi per singolo sito Natura 2000.

La valutazione dell'offerta avverrà secondo i criteri di cui all'art. 7– *Gruppo di lavoro. Requisiti di partecipazione. Procedura di affidamento e criteri di aggiudicazione.*

### **Art. 3 – Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto.**

Anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016, si evidenzia che:

- il Responsabile unico del procedimento di cui alla presente gara è Dott. For. Francesco Grohman;
- il Direttore dell'esecuzione del contratto è Dott. For. Francesco Grohman

### **Art. 4 – Importo dell'appalto**

Il presente capitolato ha ad oggetto un contratto a corpo.

Nel prezzo offerto in relazione ai servizi oggetto di affidamento sono comprensivi gli utili della ditta e le spese per la fornitura dei prodotti, manodopera e relativi contributi, assicurazioni di ogni genere e specie, oneri per la sicurezza dei lavoratori nell'espletamento delle loro funzioni, spese generali e quant'altro occorrente per dare il tutto compiuto, nei modi stabiliti e a regola d'arte. L'aggiudicatario dovrà provvedere anche all'organizzazione, nonché alla supervisione, all'assistenza ed a quanto altro necessario per la realizzazione dei servizi commissionati.

L'importo massimo posto a base d'asta – soggetta a ribasso ai fini dell'aggiudicazione della presente procedura di gara – viene quantificato in euro 99.990,00 (novantanovemilannovecentonovanta/00), al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. Gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze ammontano a 0 (zero) Euro trattandosi di un servizio di natura intellettuale.

L'importo massimo posto a base d'asta è stato determinato sulla base dei costi delle giornate/uomo fissati dalla convenzione CONSIP per il “Servizio di supporto specialistico e assistenza tecnica alle autorità di gestione e di certificazione per l'attuazione dei programmi operativi 2014 - 2020 - lotto 1 CIG 65214842D8”. Il predetto valore, determinato come appena descritto, è relativo ai servizi da svolgere con decorrenza dalla sottoscrizione del contratto – o, comunque, dall'avvio delle attività contrattuali – e così per i successivi 9 mesi.

Il presente capitolato ha ad oggetto un servizio di natura intellettuale, con la conseguenza che, ai sensi di quanto disposto dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici con determinazione n. 3 del 5 marzo 2008, per l'affidamento di cui trattasi è possibile escludere preventivamente la predisposizione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze) e la conseguente stima dei costi della sicurezza, di talché l'importo della sicurezza è pari a 0 (zero) Euro. Ai sensi delle Linee guida n. 13 dell'Autorità nazionale Anticorruzione, per servizi di natura intellettuale, si intendono i servizi che richiedono lo svolgimento di prestazioni professionali. Tale condizione si verifica nei casi in cui, anche eventualmente in parallelo all'effettuazione di attività materiali, il fornitore elabora soluzioni, proposte, pareri che richiedono una specifica e qualificata competenza professionale, prevalente nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all'organizzazione di mezzi e risorse.

Il presente capitolato ha ad oggetto un servizio di natura intellettuale, con la conseguenza che i concorrenti non saranno tenuti ad indicare all'interno dell'offerta economica i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e

sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi di quanto disposto dall'art. 95, comma 10 d.lgs. 50/2016 e s.m.i., né la stazione appaltante è tenuta ad individuare nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera, ex art. 23, comma 16 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di aumentare o di diminuire di un quinto l'importo complessivo dei servizi sopra indicati nel periodo di validità del contratto, ferme restando le restanti condizioni. In ogni caso si precisa che il costo complessivo degli importi che verranno erogati all'aggiudicatario del contratto – tenuto conto anche delle eventuali opzioni di rinnovo – dovranno essere inferiori, in ogni caso, all'importo complessivo di euro 221.000,00, corrispondente alla soglia di rilievo europeo vigente al tempo dell'indizione della presente procedura di gara.

#### **Art. 5 – Fonti di finanziamento**

L'importo previsto per l'affidamento del servizio oggetto del presente capitolato è assicurato dalle risorse del P.S.R. Umbria 2014-2020 Mis. 7.1. ed il relativo impegno sarà imputato al cap. N3589\_S per ciascun esercizio finanziario di competenza.

#### **Art. 6 – Stipula e durata del contratto**

I rapporti tra la Regione Umbria e l'operatore economico aggiudicatario della gara saranno regolati mediante stipula di un apposito contratto, secondo quanto previsto all'art. 53 delle Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione, in coerenza con quanto previsto nel presente Capitolato e nell'offerta tecnica ed economica presentata dall'aggiudicatario della gara.

Il rapporto tra le parti avrà una durata di 9 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.

È fatta salva la possibilità di procedere alla consegna delle attività contrattuali sotto riserva di legge, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, comma 8, d.lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 7 – Gruppo di lavoro. Requisiti di partecipazione. Procedura di affidamento e criteri di aggiudicazione**

Per la partecipazione alla procedura di gara sono fissati i seguenti requisiti di ammissione:

- assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i; in caso di raggruppamento temporaneo, tale requisito deve essere posseduto da ciascun componente del raggruppamento;
- non essere incorsi nella violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165; in caso di raggruppamento temporaneo, tale requisito deve essere posseduto da ciascun componente del raggruppamento;
- Dichiarazione di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con deliberazione n. 37 del 28 gennaio 2014 reperibile al seguente link: [http://www.regione.umbria.it/codice-di-comportamento-dei-dipendenti?p\\_p\\_id=101\\_INSTANCE\\_PU2zkUL42Nay&p\\_p\\_lifecycle=0&p\\_p\\_state=normal&p\\_p\\_mode=view&p\\_p\\_col\\_id=column-&p\\_p\\_col\\_count=1&p\\_r\\_p\\_564233524\\_categoryId=776863](http://www.regione.umbria.it/codice-di-comportamento-dei-dipendenti?p_p_id=101_INSTANCE_PU2zkUL42Nay&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-&p_p_col_count=1&p_r_p_564233524_categoryId=776863) ; in caso di raggruppamento temporaneo, tale requisito deve essere posseduto da ciascun componente del raggruppamento;
- Dichiarazione di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il predetto codice, pena la risoluzione del contratto; in caso di raggruppamento temporaneo, tale requisito deve essere posseduto da ciascun componente del raggruppamento;

Per lo svolgimento del servizio richiesto dal presente Capitolato (art. 2), il concorrente deve garantire un gruppo di lavoro composto almeno dalle figure professionali riportate nella successiva tabella, dotate di specifiche professionalità e competenze:

Professionista	Requisiti minimi
Botanico fitosociologo esperto in Habitat e specie (All. I, II, IV, Dir. 92/43/CEE)	Laurea - Diploma di laurea (DL) del vecchio ordinamento universitario in scienze biologiche, scienze naturali, scienze agrarie, scienze forestali e ambientali o titolo equipollente, ovvero laurea specialistica o magistrale del nuovo ordinamento universitario equiparata ai sensi del D.I. del 9/7/09 e smi. È richiesto specifico curriculum nelle discipline botaniche, con almeno cinque anni di esperienza (anche non consecutivi) in materia di gestione e conservazione delle specie vegetali e comunità vegetali all'interno dei Siti Natura 2000.
Forestale con esperienza in pianificazione forestale nelle Aree naturali protette e siti Natura 2000.	Laurea - Diploma di laurea (DL) del vecchio ordinamento in scienze agrarie o scienze forestali o scienze forestali e ambientali o scienze e tecnologie agrarie o ingegneria forestale o, titolo equipollente, ovvero laurea specialistica o magistrale del nuovo ordinamento universitario equiparata ai sensi del D.I. del 9/7/09 e smi. È richiesto specifico curriculum nelle discipline forestali, con almeno cinque anni di esperienza (anche non consecutivi) in materia di pianificazione forestale all'interno dei Siti Natura 2000.
Zoologo esperto in invertebrati (All. II e IV, Dir. 92/43/CEE)	Laurea - Diploma di laurea (DL) del vecchio ordinamento universitario in scienze biologiche, scienze naturali, scienze agrarie, scienze forestali e ambientali o titolo equipollente, ovvero laurea specialistica o magistrale del nuovo ordinamento universitario equiparata ai sensi del D.I. del 9/7/09 e smi. È richiesto specifico curriculum nelle discipline zoologiche, con almeno cinque anni di esperienza (anche non consecutivi) in materia di gestione e conservazione delle specie di invertebrati all'interno dei Siti Natura 2000.
Zoologo esperto ornitologo. (All. I Dir. 2009/147/CE)	Laurea - Diploma di laurea (DL) del vecchio ordinamento universitario in scienze biologiche, scienze naturali, scienze agrarie, scienze forestali e ambientali o titolo equipollente, ovvero laurea specialistica o magistrale del nuovo ordinamento universitario equiparata ai sensi del D.I. del 9/7/09 e smi. È richiesto specifico curriculum

	nelle discipline zoologiche, con almeno cinque anni di esperienza (anche non consecutivi) in materia di gestione e conservazione delle specie di uccelli all'interno dei Siti Natura 2000.
Zoologo esperto in pesci e agnati, anfibi e rettili. (All. II e IV, Dir. 92/43/CEE)	Laurea - Diploma di laurea (DL) del vecchio ordinamento universitario in scienze biologiche, scienze naturali, scienze agrarie, scienze forestali e ambientali o titolo equipollente, ovvero laurea specialistica o magistrale del nuovo ordinamento universitario equiparata ai sensi del D.I. del 9/7/09 e smi. È richiesto specifico curriculum nelle discipline zoologiche, con almeno cinque anni di esperienza (anche non consecutivi) in materia di gestione e conservazione delle specie di pesci e agnati, anfibi e rettili all'interno dei Siti Natura 2000.
Zoologo esperto in mammiferi con speciale competenza nella chiroterro fauna. (All. II e IV, Dir. 92/43/CEE)	Laurea - Diploma di laurea (DL) del vecchio ordinamento universitario in scienze biologiche, scienze naturali, scienze agrarie, scienze forestali e ambientali o titolo equipollente, ovvero laurea specialistica o magistrale del nuovo ordinamento universitario equiparata ai sensi del D.I. del 9/7/09 e smi. È richiesto specifico curriculum nelle discipline zoologiche, con almeno cinque anni di esperienza (anche non consecutivi) in materia di gestione e conservazione delle specie di mammiferi all'interno dei Siti Natura 2000. Si richiede specifica competenza nella gestione della chiroterro fauna.
Esperto in pianificazione territoriale	Laurea - Diploma di laurea (DL) del vecchio ordinamento universitario in Ingegneria o Architettura, ovvero laurea specialistica o magistrale del nuovo ordinamento universitario equiparata ai sensi del D.I. del 9/7/09 e smi. Con almeno 5 anni di esperienza nel campo della pianificazione territoriale, con particolare riferimento alla conoscenza degli strumenti urbanistici comunali e di governo del territorio, nell'elaborazione di Sistemi Informativi Territoriali, nelle analisi geostatistiche in ambiente GIS, nonché nell'elaborazione di dati territoriali e dati ambientali.

Tutte le figure del Gruppo di lavoro devono aver maturato esperienze documentabili nelle rispettive competenze, acquisite mediante attività professionale e/o attività di ricerca (incarichi, borse di studio, assegni di ricerca) e/o ulteriori studi post lauream (dottorato, master, specializzazioni). In particolare per

documentare il possesso degli anni di esperienza richiesti per ciascuna figura professionale dovrà essere specificato per ciascun servizio prestato: tipologia, durata, committenza. L'esperienza quinquennale è giustificata dalla particolarità del servizio richiesto che presuppone conoscenze specifiche per gruppi tassonomici ritenuti di importanza comunitaria ai sensi delle Direttive Habitat 92/43/CEE e Uccelli 2009/147/CE.

Ogni singolo componente del gruppo di lavoro deve ricoprire esclusivamente il ruolo di una sola tra le figure professionali sopra elencate.

Tra i partecipanti al gruppo di lavoro, verrà individuato, in accordo con la stazione appaltante, un referente-coordinatore.

Nell'Offerta tecnica il concorrente deve fornire in allegato i curricula nominativi delle figure professionali incaricate delle attività del servizio e dimostrarne il possesso dei requisiti/profili con idonea documentazione. In relazione a ciascuna delle figure professionali, ai fini del calcolo della durata dell'esperienza professionale, si precisa che, nel caso in cui il soggetto abbia svolto nello stesso arco temporale più esperienze, il periodo in cui il soggetto ha svolto contemporaneamente le due o più esperienze verrà computato una sola volta.

I nominativi delle figure professionali incaricate delle diverse attività del servizio, come indicati dall'aggiudicatario ai fini della partecipazione alla gara, dovranno corrispondere come responsabilità agli estensori delle relazioni tecniche.

I componenti del gruppo di lavoro selezionato dal bando dovranno partecipare a tutte le fasi di lavoro in modo diretto e dovranno garantire la loro presenza a tutte le riunioni tecniche convocate da Regione Umbria presso le proprie sedi e non sarà consentita la partecipazione on line.

Uno dei componenti del gruppo di lavoro, scelto in accordo con la stazione appaltante, dovrà svolgere le attività relative al servizio in oggetto, presso gli uffici della Regione Umbria, per almeno 18 ore settimanali su 3 giorni, da concordare con il servizio competente, al fine di assicurare il raccordo con le banche dati regionali.

Qualora l'aggiudicatario, prima della stipula e durante lo svolgimento delle prestazioni, dovesse essere costretto a sostituire per cause a lui non imputabili una o più delle figure professionali incaricate dell'appalto, dovrà formulare preventiva e motivata richiesta alla stazione appaltante indicando i nuovi nominativi che intende proporre in sostituzione che comunque dovranno essere in possesso almeno dei profili/requisiti delle figure professionali sostituite. La sostituzione è ammessa solo dopo l'autorizzazione da parte della stazione appaltante rilasciata a seguito di verifica positiva. L'attesa dell'autorizzazione non esonera l'aggiudicatario dall'adempimento delle obbligazioni assunte e qualsiasi modifica delle figure professionali non può costituire motivo per la sospensione o la dilazione della prestazione dei servizi, salvo espressa autorizzazione della stazione appaltante.

Le capacità tecniche degli operatori economici possono essere dimostrate con uno o più mezzi di prova di cui all'allegato XVII, parte II al d.lgs. n. 50/2016, in funzione della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso dei servizi.

Il contratto oggetto del presente capitolato sarà affidato mediante Richiesta di offerta "aperta" attivata all'interno del Mercato elettronico della pubblica amministrazione messo a disposizione da CONSIP spa, ai sensi dell'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 s.m.i.

Alla predetta richiesta di offerta saranno ammessi a partecipare gli operatori economici regolarmente iscritti ed abilitati all'interno del predetto MEPA.

Verranno ammessi, in particolare, gli operatori economici abilitati a prestare attività nell'ambito della

seguinte categoria merceologica:

### **Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale**

La gara sarà aggiudicata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), valutata da una Commissione giudicatrice nominata dall'Amministrazione regionale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e nel rispetto di quanto disposto con D.G.R. n. 790/2016, con il punteggio complessivo massimo di cento punti, come di seguito ripartiti:

- Offerta Tecnica (max 80/100);
- Offerta Economica (max 20/100).

L'offerta tecnica sarà valutata secondo i parametri di seguito indicati, a ciascuno dei quali sono stati attribuiti gli specifici punteggi massimi.

Il punteggio relativo ad ogni singolo criterio sarà attribuito secondo una gradualità di valutazione ottenuta dall'applicazione dei coefficienti indicati:

- ottimo 1
- buono 0,75
- discreto 0,50
- appena sufficiente 0,25
- insufficiente 0

A tali fine, si precisa che:

- la valutazione sarà **ottimo** nel caso vi sia assoluta rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; concreta fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; massima chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; massima concretezza e innovazione di soluzioni; notevole grado di personalizzazione del servizio. In conclusione molto superiore agli standard richiesti.
- la valutazione sarà **buono** nel caso vi sia buona rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; buon grado di personalizzazione del servizio. In conclusione completamente in linea con gli standard richiesti.
- la valutazione sarà **discreto** nel caso vi sia discreta rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; sufficiente chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; discreto grado di personalizzazione del servizio. In conclusione abbastanza in linea con gli standard richiesti.
- la valutazione sarà **appena sufficiente** nel caso vi sia sufficiente rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; sufficiente fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; sufficiente chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; sufficiente concretezza delle soluzioni; sufficiente grado di personalizzazione del servizio. In conclusione quasi in linea con gli standard richiesti.
- la valutazione sarà **insufficiente** nel caso in cui vi sia poca rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; lieve carenza di fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; lieve carenza di concretezza delle soluzioni; insufficiente grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, poco inferiore agli standard richiesti.

Per ciascun concorrente, il punteggio in relazione a ciascun elemento di valutazione sarà attribuito moltiplicando il punteggio massimo per esso indicato, per il coefficiente corrispondente alla valutazione

formulata dalla Commissione giudicatrice.

*(continua alla pagina successiva)*

N	Criterio generale	Punti Max	N	Sub criterio	Punti Max	Documentazione da produrre nell'offerta tecnica:
1	Completezza, adeguatezza e rispondenza dei contenuti e delle modalità di realizzazione del servizio proposto, dal punto di vista metodologico e organizzativo in coerenza con le previsioni del capitolato e con il quadro normativo e programmatico di riferimento	40	1.1	Livello di adeguatezza della visione sistemica del servizio, in relazione alle sue finalità.	35	Proposta progettuale in formato .pdf
			1.2	Adeguatezza del programma delle attività e articolazione del cronoprogramma	5	
2	Gruppo di lavoro e sua organizzazione	20	2.1	Organizzazione delle fasi attuative del servizio, con l'indicazione delle risorse professionali impiegate e la specificazione dell'attività di coordinamento	2	curricula vitae nominativi, in formato europeo, in formato .pdf e cronoprogramma dei lavori
			2.2	Precedenti attività svolte dai componenti del gruppo di lavoro: - numero di esperienze specifiche legate alla redazione di piani di gestione afferenti alla Rete Natura 2000*; - numero di esperienze specifiche legate alla redazione di piani di gestione di aree protette, o ad esse assimilabili**; Consistenza del contributo	16	
			2.3	pubblicazioni scientifiche (ISI) relative alla Rete Natura 2000 e alle aree protette ***	2	
3	Servizi aggiuntivi/migliorativi, non previsti nel	15	3.1	5 punti per ogni servizio aggiuntivo	15	relazione di sintesi in formato .pdf

	capitolato ma strettamente funzionale alla realizzazione dei servizi richiesti o al conseguimento dei risultati attesi					
4	Riduzione del tempo di esecuzione	2	4.1	<p>alla maggiore riduzione offerta si attribuirà il punteggio di 4, alle altre verrà attribuito il seguente punteggio:</p> $T = (T_i / T_{max}) \cdot 4$ <p>dove "T" è il punteggio dell'offerta temporale da valutare – "T<sub>i</sub>" è la riduzione temporale offerta dal concorrente i-esimo e "T<sub>max</sub>" è la riduzione temporale massima tra tutte le riduzioni temporali presentate.</p>	2	relazione di sintesi in formato .pdf
5	Adeguatezza e tempestività della comunicazione con l'amministrazione committente	3	5.1	<p>numero di giornate/uomo che l'aggiudicatario riserva all'informazione sullo stato dei lavori.</p> <p>Al numero massimo di giornate/uomo si attribuirà il punteggio di 3, alle altre offerte, verrà attribuito il seguente punteggio:</p> $T = (T_i / T_{max}) \cdot 3$ <p>dove "T" è il punteggio dell'offerta da valutare – "T<sub>i</sub>" è il numero di giornate/uomo offerte dal concorrente i-esimo e "T<sub>max</sub>" è il numero massimo offerto di giornate/uomo</p>	3	relazione di sintesi in formato .pdf

\*numero di prestazioni similari afferenti alla Rete Natura 2000: 2 punti per ogni piano di gestione di aree SIC e/o ZPS regolarmente approvato e adottato; 1 punto per ogni piano di gestione di aree SIC e/o ZPS concluso, ma non approvato (max punti 11);

\*\*numero di esperienze specifiche legate alla redazione di piani di gestione di aree protette, o ad esse assimilabili: sarà attribuito il punteggio di punti 2 per ogni servizio concluso e approvato dai competenti

organi; 1 punto per ogni servizio concluso, ma non approvato (max punti 5);

\*\*\*pubblicazioni scientifiche (ISI) relative alla Rete Natura 2000 e alle aree protette: saranno considerate esclusivamente le pubblicazioni scientifiche (ISI); il punteggio attribuito sarà di punti 0,25 per ogni pubblicazione positivamente valutata (max punti 2);

Nell'appalto del quale si tratta, gli aspetti organizzativi o di esperienza dell'offerente costituiscono una garanzia della prestazione del servizio secondo le modalità prospettate nell'offerta, ovverosia costituiscono un elemento incidente sulle modalità esecutive dello specifico servizio e, pertanto, all'interno del presente capitolato d'onere tali aspetti sono stati presi in considerazione come parametro afferente alle caratteristiche oggettive della proposta contrattuale, in conformità a quanto ammesso dalla giurisprudenza amministrativa (in senso conforme cfr. Tar Veneto n. 40/2018 che, sul punto, cita Cons. Stato, n. 4191/2013, n. 5197/2012, n. 266/2012 e n. 5419/2016).

La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente. Si sottolinea che la valutazione dell'eventuale anomalia dell'offerta verrà effettuata sulla base del punteggio complessivo assegnato alle offerte all'esito delle operazioni di gara appena sopra descritte.

In esito alle predette operazioni, non si procederà all'apertura delle Offerte Economiche dei concorrenti che nella valutazione dell'Offerta Tecnica non abbiano conseguito almeno 48 punti.

Successivamente, al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato.

Si precisa sin d'ora che, ai fini dell'eventuale superamento della soglia di anomalia, ai sensi di quanto prescritto all'art. 97, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016, verrà preso in considerazione il punteggio conseguito dal concorrente prima delle operazioni di riparametrazione del punteggio assegnato all'offerta tecnica, giusta quanto chiarito dal Tar Toscana con sentenza n. 426/2018.

### **Il punteggio massimo attribuito all'offerta economica è di punti 20.**

Non verranno ammesse offerte formulate in maniera parziale, né offerte alla pari oppure in aumento.

Per quanto attiene l'attribuzione del punteggio relativo all'Offerta Economica verrà utilizzata la seguente formula, con applicazione del relativo algoritmo presente in MEPA:

### **Non lineare a proporzionalità inversa (interdipendente).**

Il punteggio finale valevole ai fini dell'aggiudicazione sarà uguale alla sommatoria dei punteggi ottenuti, rispettivamente, dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica.

I prezzi richiesti nel seguente capitolato devono essere comprensivi di tutti quei servizi necessari alla compiuta realizzazione dell'elemento stesso: saranno pertanto esclusi dalla gara i concorrenti che preizzeranno a parte alcuni servizi o che preizzeranno soltanto una parte dei servizi.

L'Amministrazione ha facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché la stessa sia ritenuta congrua, conveniente e idonea. Nel contempo, la stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non procedere all'aggiudicazione della gara, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

In caso di parità, la gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà totalizzato il maggior punteggio nell'offerta tecnica.

Il materiale prodotto ai fini della partecipazione alla gara non sarà restituito e rimarrà agli atti della Regione.

## **Art. 8 Garanzia provvisoria**

**Ai fini della presentazione dell'offerta i concorrenti dovranno presentare una garanzia fideiussoria corrispondente al 2 per cento del prezzo posto a base di gara, pari ad euro 1.999,80 (euro millenovecentonovantanove/80) in c.t., a titolo di garanzia provvisoria.**

La garanzia fideiussoria dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. n. 31/2018;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - c. l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
  - d. l'attestazione che la cauzione è conforme allo schema approvato con DM 31/2018.
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante. **Ove non sia rilasciato dal medesimo garante, l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva dovrà essere prodotto presentando apposito documento.**

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- con documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

**L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.**

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene solo se ciascun componente del raggruppamento è in possesso della predetta certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

### **Art. 9 – Garanzia definitiva**

A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento, l'aggiudicatario è tenuto a costituire una cauzione definitiva, pari al 10 (dieci) per cento dell'importo contrattuale, ai sensi, per gli effetti e nelle forme di cui all'art. 103 d.lgs. 50/2016 s.m.i. A tali fini, possono trovare applicazione le riduzioni di cui all'art. 93 comma 7 del d.lgs. 50/2016 s.m.i., ove adeguatamente comprovate da parte dell'operatore economico aggiudicatario. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina l'annullamento dell'affidamento per fatto dell'aggiudicatario e l'Amministrazione regionale potrà aggiudicare il servizio al concorrente che segue nella graduatoria, qualora in possesso dei necessari requisiti.

### **Art. 10 – Corrispettivo e modalità di pagamento**

Ai fini della corresponsione del corrispettivo, l'aggiudicatario dovrà emettere regolari fatture elettroniche.

Le fatture elettroniche, corredate da un rapporto sul servizio reso, verranno emesse secondo le seguenti modalità:

- 15% a seguito della consegna della relazione contenente la valutazione delle esigenze ecologiche di specie e Habitat a livello sito specifico;
- 15% a seguito della consegna della relazione contenente l'individuazione di Pressioni e Minacce e la valutazione dello stato di conservazione di specie e Habitat a livello sito specifico;  
Entro mesi due dalla sottoscrizione del contratto
- 20% a seguito della consegna della relazione contenente la definizione degli Obiettivi di conservazione sito specifici;
- 15% a seguito della consegna della relazione contenente l'aggiornamento e revisione delle misure di conservazione (MdC) sito specifiche;  
Entro mesi cinque dalla sottoscrizione del contratto
- 10% a seguito della consegna del Database per la sistematizzazione dei dati, in formato excel;
- 15% a seguito della consegna della relazione conclusiva e dei materiali così come definiti all'Art. 2 del presente capitolato;  
Entro mesi otto dalla sottoscrizione del contratto
- 10% a seguito della conclusione del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), comprendente il supporto alla stesura dei documenti tecnici finalizzati all'emissione del parere

motivato da parte dell'autorità competente;

Entro mesi nove dalla sottoscrizione del contratto

Il prezzo contrattuale, a fronte dei servizi forniti dall'aggiudicatario, viene liquidato, previa verifica della regolare effettuazione della prestazione, con pagamento a 30 gg. dall'acquisizione dei documenti contabili e dalla verifica della regolarità contributiva.

Ogni fattura elettronica deve riportare le modalità di pagamento, la descrizione delle prestazioni, l'importo per singola prestazione, nonché gli estremi (data e protocollo) degli Ordinatori di Fornitura, oltre all'indicazione del CIG e del CUP.

Oltre a ciò, ciascuna delle fatture dovrà:

- essere veicolata tramite il registro elettronico delle fatture;
  - essere emessa in regime di split payment;
  - riportare la menzione della determinazione di aggiudicazione della gara e del relativo impegno contabile, nonché il seguente codice IPA: **3LTTBL**
- Nei prezzi offerti si devono intendere corrisposti, oltre agli utili della ditta, tutte le spese per il servizio, l'intera manodopera e relativi contributi, le assicurazioni di ogni genere e specie, le spese generali e quant'altro occorrente per dare il tutto compiuto, nei modi stabili e a regola d'arte. L'aggiudicatario dovrà provvedere anche alla: organizzazione, supervisione, assistenza e quanto altro necessario per la realizzazione dei servizi commissionati.

L'aggiudicatario si impegna ad accettare, sino al valore sopra stabilito ed ai prezzi offerti e condizioni previste, ordinativi di prestazione dei servizi di cui al presente capitolato d'oneri richiesti dall'Amministrazione.

**Si sottolinea che sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.**

I prezzi si intendono fissi ed invariabili per l'intera durata contrattuale.

#### **Art.11 – Subappalto**

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.

**Il concorrente, pertanto, ove intenda subappaltare a terzi una parte del contratto oggetto dell'appalto, deve indicare nell'offerta la prestazione che intende subappaltare.**

La parte del contratto che si intende affidare in subappalto non può comunque superare i limiti indicati all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., rimanendo comunque impregiudicata la responsabilità in capo all'impresa aggiudicataria.

Il contratto non può essere subappaltato senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

#### **Art. 12 - Responsabilità ed obblighi dell'aggiudicatario**

L'aggiudicatario è tenuto a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore della stessa, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria, di

consulenza o di qualsivoglia altra natura ed assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del presente appalto.

L'aggiudicatario è tenuto a mantenere indenne l'Amministrazione aggiudicante in relazione ad ogni qualsiasi pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall'espletamento dei servizi o dai suoi risultati.

L'aggiudicatario è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli obblighi relativi.

L'aggiudicatario è tenuto, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle attività oggetto del presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro collettivi applicabili, alla data di stipulazione del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in generale, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti di lavoro collettivi e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'aggiudicatario anche nel caso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

In caso di gravi o ripetute violazioni degli obblighi previsti dal presente articolo, la stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto mediante comunicazione, inviata tramite PEC, della volontà di avvalersi di detta clausola risolutiva espressa, fatto salvo il diritto di richiedere il risarcimento dei danni patiti.

L'aggiudicatario assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche che violino brevetti o diritti d'autore.

### **Art. 13 – Penali e risoluzione del contratto**

La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto nei casi e nelle forme previsti dal presente Capitolato, nonché al verificarsi di adempimenti inesatti o parziali delle prestazioni contrattuali, in tal caso previa diffida ad adempiere da comunicarsi con PEC.

L'Amministrazione ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, nonché all'esecuzione d'ufficio del contratto a spese dell'Impresa aggiudicataria, valendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del c.c. e dell'art. 108 del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nei seguenti casi:

- a) gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da parte dell'Amministrazione regionale;
- b) arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutto o parte delle prestazioni oggetto del contratto, da parte dell'Impresa aggiudicataria;
- c) cessazione o fallimento dell'Impresa aggiudicataria;

L'Amministrazione aggiudicante si avvale della facoltà di cui all'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La stazione appaltante si riserva di procedere alla comunicazione della risoluzione a CONSIP spa, ai fini della valutazione, da parte della citata centrale di committenza, del permanere del fornitore all'interno del Mepa. Restano fermi gli obblighi di comunicazione da trasmettere ad ANAC.

Ai sensi delle Linee guida n. 4 adottate dall'Autorità Anticorruzione, in caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto ed al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, con contestuale applicazione di

una penale pari al 10 per cento del valore del contratto.

Al contratto d'appalto è applicabile quanto disposto all'art. 113-bis d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. Al contratto saranno pertanto applicabili penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione regionale a causa degli inadempimenti. Resta, inoltre, inteso che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera in alcun caso dall'adempimento dell'obbligazione per la quale il soggetto aggiudicatario si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Tutte le infrazioni di cui sopra saranno contestate dalla stazione appaltante mediante comunicazione via PEC alla società aggiudicataria. Dal ricevimento della contestazione, la società aggiudicataria avrà a disposizione un termine di 15 (quindici) giorni per controdedurre. Trascorso inutilmente tale termine, o se la giustificazione addotta dalla società aggiudicataria non rientrasse tra le cause di forza maggiore o comunque non venisse ritenuta idonea dalla Regione Umbria, verrà insindacabilmente applicata la penale prevista.

L'importo relativo alle penali sarà trattenuto sul primo pagamento successivo all'addebito.

#### **Art. 14 – Recesso unilaterale**

È facoltà dell'Amministrazione recedere, ex art. 1671 del Codice civile, unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se già è stata iniziata la prestazione del servizio, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 109 d.lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 1, comma 13, del decreto legge n. 95/2012 s.m.i., la stazione appaltante ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'aggiudicatario con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'aggiudicatario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

#### **Art. 15 - Tutela dei dati personali**

I dati personali conferiti, ai fini della partecipazione alla gara, dai concorrenti saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e della eventuale e successiva stipula e gestione del contratto secondo le modalità e le finalità di cui al D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. nonché di cui al Regolamento UE 2016/679 e potranno essere comunicati:

- al personale interno dell'Amministrazione, interessato al procedimento di gara;
- ai concorrenti che partecipano alla gara e ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse, ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- ad altro soggetto della Pubblica Amministrazione.

La ditta aggiudicataria del contratto sarà individuata Responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 "Regolamento del Parlamento europeo

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” per tutti i trattamenti di dati personali di titolarità della Regione Umbria connessi all’affidamento dei servizi oggetto del presente capitolato. Alla luce di quanto sopra riportato, nel contratto verranno disciplinate in dettaglio le modalità di gestione del trattamento e le misure di sicurezza da adottare da parte del Responsabile esterno che si assumerà l’obbligo di operare conformemente alle regole previste dal sopracitato Regolamento UE e alle disposizioni impartite dalla Regione Umbria in materia di protezione dei dati.

#### **Art. 16 – Disciplina dell’accesso agli atti della gara**

Ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettere b) e c) del d.lgs. n. 50/2016, l’accesso agli atti è differito:

- nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all’elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l’accesso all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;
- in relazione alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione.

Ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici e commerciali. Sarà comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi.

#### **Art. 17 – Oneri a carico dell’aggiudicatario**

Tutte le spese inerenti la stipula del contratto, ivi comprese quelle relative all’imposta di bollo e nessuna esclusa, sono a carico dell’aggiudicatario del servizio. L’Imposta sul Valore Aggiunto è a carico dell’Amministrazione regionale. Le spese di registrazione sono a carico della parte che ne fa richiesta.

#### **Art. 18 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

L’Aggiudicatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo le disposizioni previste all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della citata L. 136/2010 e s.m.i.

#### **Art. 19 - Definizione delle controversie**

Tutte le controversie tra l’Amministrazione regionale e l’Impresa aggiudicataria, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa e giuridica, nessuna esclusa, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l’esecuzione del contratto che al termine dello stesso, sono devolute al giudice ordinario, con esclusione, quindi, del ricorso al Collegio Arbitrale. Le parti eleggono quale Foro competente in via esclusiva quello di Perugia.

## **Art. 20 - Norme di rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, l'Amministrazione regionale fa espresso riferimento:

- al Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- alle norme del Codice civile, ove compatibili con il contratto oggetto del presente capitolato;
- alla normativa comunque applicabile alle procedure ed alle prestazioni oggetto del presente capitolato.

### **ALLEGATO:**

- 1) informativa sul trattamento dei dati personali per il caso di dati raccolti direttamente presso l'interessato ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) 2016/679.

## **Informativa sul trattamento dei dati personali per il caso di dati raccolti direttamente presso l'interessato ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) 2016/679:**

Ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) 2016/679 "Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" si forniscono le seguenti informazioni in relazione al trattamento dei dati personali richiesti ai fini dell'aggiudicazione della gara e della gestione del relativo contratto.

### **1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e del legale rappresentante (art. 13, par. 1, lett. a) Reg. (UE) 2016/679):**

Titolare del trattamento dei dati è la Regione Umbria – Giunta regionale, con sede in Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia; Email: [infogiunta@regione.umbria.it](mailto:infogiunta@regione.umbria.it); PEC: [regione.giunta@postacert.umbria.it](mailto:regione.giunta@postacert.umbria.it); Centralino: +39 075 5041) nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente della Giunta Regionale.

### **2. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (art. 13, par. 1, lett. b) Reg. (UE) 2016/679)**

Il Titolare ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati i cui contatti sono pubblicati nel Sito Web istituzionale [www.regione.umbria.it/privacy1](http://www.regione.umbria.it/privacy1).

### **3. Modalità, base giuridica del trattamento dei dati (art. 13, par. 1, lett. c) Reg. (UE) 2016/679) e finalità del trattamento:**

La Regione Umbria, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche /telematiche /cartacee (*scegliere la/le opzioni che interessano*). Il trattamento si fonda sulle seguenti basi giuridiche: aggiudicazione della gara e gestione del relativo contratto.

Il trattamento è svolto per le seguenti finalità: aggiudicazione della gara e gestione del relativo contratto.

### **4. Categorie di dati personali in questione (art. 14, par. 1, lett. d) Reg. (UE) 2016/679)**

Indicare le categorie di dati personali oggetto di trattamento: es. dati comuni, giudiziari (ex art. 10 Reg. (UE) 2016/679), particolari (ex art. 9 Reg. (UE) 2016/679).

### **5. Obbligatorietà o facoltatività conferimento dati (art. 13, par. 2, lett. e) Reg. (UE) 2016/679)**

Il conferimento dei dati presenti nei campi contrassegnati da asterisco è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di svolgere le attività relative a: aggiudicazione della gara e gestione del relativo contratto.

### **6. Eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali (art. 13, par. 1, lett. e) Reg. (UE) 2016/679)**

All'interno dell'Amministrazione i dati saranno trattati dal personale e da collaboratori del Servizio/ Servizi:

- Servizio proponente l'indizione della gara;
- Servizio Provveditorato, gare e contratti e gestione partecipate;
- Servizio Ragioneria e Fiscalità regionale.

All'esterno dell'Amministrazione i dati verranno trattati da soggetti espressamente nominati come Responsabili esterni del trattamento, i cui dati identificativi sono conoscibili tramite richiesta da avanzare al Responsabile per i Dati Personali.

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

### **7. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra Ue o a Organizzazioni internazionali (art. 13, par. 1, lett. f) Reg. (UE) 2016/679)**

No.

**8. Periodo di conservazione dei dati personali (art. 13, par. 2, lett. a) Reg. (UE) 2016/679)**

I dati saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, ovvero per i tempi previsti da specifiche normative (indicare tempi di trattamento e conservazione dei dati).

**9. Diritti dell'interessato (art. 13, par. 2, lett. b) e d) Reg. (UE) 2016/679)**

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).

L'apposita istanza alla Regione Umbria è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso la Regione Umbria (*Regione Umbria/Giunta regionale - Responsabile della Protezione dei dati personali, Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia, email:dpo@regione.umbria.it*).

Qualora il trattamento abbia base giuridica nel consenso aggiungere: L'interessato ha il diritto di revocare in ogni momento il consenso prestato e il diritto di richiedere la portabilità del dato ove tecnicamente possibile e secondo quanto previsto dall'art. 20 del Reg. (UE) 2016/679.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

**10. Dati soggetti a processi decisionali automatizzati (art. 13, par. 2, lett. f) Reg. (UE) 2016/679)**

Indicare se esiste un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

Appendice normativa

Articoli citati nell'informativa

**REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)**

**Articolo 13 Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato**

1. In caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni:

- a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
- b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
- c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
- d) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;
- e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
- f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.

2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:

- a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;

- b) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- c) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- d) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
- e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;
- f) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

3. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella misura in cui l'interessato dispone già delle informazioni.

#### **Articolo 14 Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato**

1. Qualora i dati non siano stati ottenuti presso l'interessato, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti informazioni:

- a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
- b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
- c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
- d) le categorie di dati personali in questione;
- e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
- f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un destinatario in un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie adeguate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.

2. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente nei confronti dell'interessato:

- a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- b) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;
- c) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- d) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca;
- e) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
- f) la fonte da cui hanno origine i dati personali e, se del caso, l'eventualità che i dati provengano da fonti accessibili al pubblico;
- g) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

3. Il titolare del trattamento fornisce le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2:

- a) entro un termine ragionevole dall'ottenimento dei dati personali, ma al più tardi entro un mese, in

considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati personali sono trattati;

b) nel caso in cui i dati personali siano destinati alla comunicazione con l'interessato, al più tardi al momento della prima comunicazione all'interessato; oppure

c) nel caso sia prevista la comunicazione ad altro destinatario, non oltre la prima comunicazione dei dati personali.

4. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati ottenuti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni informazione pertinente di cui al paragrafo 2.

5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano se e nella misura in cui:

a) l'interessato dispone già delle informazioni;

b) comunicare tali informazioni risulta impossibile o implicherebbe uno sforzo sproporzionato; in particolare per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui all'articolo 89, paragrafo 1, o nella misura in cui l'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità di tale trattamento. In tali casi, il titolare del trattamento adotta misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, anche rendendo pubbliche le informazioni;

c) l'ottenimento o la comunicazione sono espressamente previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento e che prevede misure appropriate per tutelare gli interessi legittimi dell'interessato; oppure

d) qualora i dati personali debbano rimanere riservati conformemente a un obbligo di segreto professionale disciplinato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, compreso un obbligo di segretezza previsto per legge.

#### **Articolo 15 Diritto di accesso dell'interessato**

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:

a) le finalità del trattamento;

b) le categorie di dati personali in questione;

c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;

d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;

e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;

f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;

g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;

h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.

3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.

4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

#### **Articolo 16 Diritto di rettifica**

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il

diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

#### **Articolo 17 Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)**

1.L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:

- a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
- b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
- c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;
- d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
- e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
- f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

2.Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.

3.I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:

- a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
- b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3;
- d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o
- e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

#### **Articolo 18 Diritto di limitazione di trattamento**

1.L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:

- a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;
- b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
- c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.

2.Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.

3.L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.

### **Articolo 19 Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento**

Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell'articolo 16, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.

### **Articolo 20 Diritto alla portabilità dei dati**

1.L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora:

- a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e
- b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.

2.Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.

3.L'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 17. Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

4.Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

### **Articolo 21 Diritto di opposizione**

1.L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

2.Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.

3.Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità.

4.Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l'interessato.

5.Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l'interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.

6.Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

### **Articolo 22 Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione**

1.L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.

2.Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione:

- a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento;

b) sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato;  
c) si basi sul consenso esplicito dell'interessato.

3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), il titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, almeno il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.

4. Le decisioni di cui al paragrafo 2 non si basano sulle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, a meno che non sia d'applicazione l'articolo 9, paragrafo 2, lettere a) o g), e non siano in vigore misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato.

#### **Articolo 9 Trattamento di categorie particolari di dati personali**

1. È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

2. Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti casi:

a) l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell'Unione o degli Stati membri dispone che l'interessato non possa revocare il divieto di cui al paragrafo 1;

b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;

c) il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;

d) il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegue finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano comunicati all'esterno senza il consenso dell'interessato;

e) il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato;

f) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali;

g) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;

h) il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 3;

i) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il segreto professionale;

j) il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici in conformità dell'articolo 89, paragrafo 1, sulla base del diritto dell'Unione o nazionale, che è proporzionato alla finalità perseguita, rispetta l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

3. I dati personali di cui al paragrafo 1 possono essere trattati per le finalità di cui al paragrafo 2, lettera h),

se tali dati sono trattati da o sotto la responsabilità di un professionista soggetto al segreto professionale conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti o da altra persona anch'essa soggetta all'obbligo di segretezza conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti.

4. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre ulteriori condizioni, comprese limitazioni, con riguardo al trattamento di dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla salute.

*Articolo 10* **Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati**

Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Un eventuale registro completo delle condanne penali deve essere tenuto soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica.